

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI DI SVILUPPO, MANUTENZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA NOIPA per SOGEI - ID 2360

* * *

ERRATA CORRIGE AL DISCIPLINARE

Disciplinare di gara par. 3” OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI”

Al paragrafo “Partecipazione a più lotti” la sezione che così recita:

“PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

É previsto un vincolo di aggiudicazione tra il Lotto 1 e il Lotto 2. L’ordine di aggiudicazione previsto è quello decrescente di base d’asta: lotto 1; lotto 2.

*Tale vincolo è imposto dal ruolo di controllo imparziale tra gli operatori dei 2 lotti. Si precisa che il vincolo di aggiudicazione **opera anche nei confronti di Imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c. o riconducibili ad un unico centro decisionale.***

Qualora operatori che si trovino in tali situazioni inserissero a Sistema offerte per entrambi i lotti, la domanda si considererà presentata esclusivamente per il lotto di importo maggiore (lotto 1).

Ferma dunque la possibilità di partecipare a tutti e due i predetti lotti, nel caso in cui un concorrente che abbia partecipato sia al lotto 1 che al lotto 2 sia risultato al primo posto della graduatoria di entrambi, si procederà ad aggiudicare in suo favore il solo lotto 1, con la conseguenza che si procederà allo scorrimento della graduatoria del lotto 2.

Si precisa che, fermo il vincolo di aggiudicazione di cui sopra, il concorrente che intenda partecipare a entrambi i lotti (o in forma singola o in forma associata) potrà farlo a condizione che mantenga sempre la medesima forma di partecipazione (c.d. “blocco RTI”). Ad esempio, dunque, sarà ammessa la partecipazione a entrambi i lotti del RTI composto dalle Imprese “X” e “Y”; non sarà invece ammessa la contestuale partecipazione ai due lotti del RTI composto dalle Imprese “X” e “Y” e del RTI composto dalle Imprese “Y” e “Z”; del pari, sarà ammessa la partecipazione a entrambi i lotti dell’Impresa singola “X”; non sarà invece ammessa la contestuale partecipazione ai due lotti della Impresa “X” come Impresa singola in un lotto e come componente di un RTI nell’altro lotto.

In caso di violazione del “blocco”, si procederà all’esclusione del concorrente da entrambi i lotti.

Si veda altresì quanto previsto ai successivi capitoli “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione”; “Avalimento” e “Subappalto”.

Viene sostituita da:

“PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

É previsto un vincolo di aggiudicazione tra il Lotto 1 e il Lotto 2. L’ordine di aggiudicazione previsto è quello decrescente di base d’asta: lotto 1; lotto 2.

Tale vincolo è imposto dal ruolo di controllo imparziale tra gli operatori dei 2 lotti.

Ferma dunque la possibilità di partecipare a tutti e due i predetti lotti, nel caso in cui un concorrente che abbia partecipato sia al lotto 1 che al lotto 2 sia risultato al primo posto della graduatoria di entrambi, si procederà ad aggiudicare in suo favore il solo lotto 1, con la conseguenza che si procederà allo scorrimento della graduatoria del lotto 2.

Si precisa che, fermo il vincolo di aggiudicazione di cui sopra, il concorrente che intenda partecipare a entrambi i lotti (o in forma singola o in forma associata) potrà farlo a condizione che mantenga sempre la medesima forma di partecipazione (c.d. “blocco RTI”). Ad esempio, dunque, sarà ammessa la partecipazione a entrambi i lotti del RTI composto dalle Imprese “X” e “Y”; non sarà invece ammessa la contestuale partecipazione ai due lotti del RTI composto dalle Imprese “X” e “Y” e del RTI composto dalle Imprese “Y” e “Z”; del pari, sarà ammessa la partecipazione a entrambi i lotti dell’Impresa singola “X”; non sarà invece ammessa la contestuale partecipazione ai due lotti della Impresa “X” come Impresa singola in un lotto e come componente di un RTI nell’altro lotto.

*Si precisa altresì che, stante la natura del vincolo come sopra rappresentata, questo **opera anche nei confronti di imprese che si trovino tra loro in situazioni di collegamento/controllo ex art. 2359 c.c***

Stante tali precisazioni, al verificarsi, pertanto, delle sopra illustrate fattispecie di violazione del “blocco” si procederà all’esclusione del concorrente da entrambi i lotti.

Si veda altresì quanto previsto ai successivi capitoli “Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione”; “Avvalimento” e “Subappalto”.

Ing. Cristiano Cannarsa

(L’Amministratore Delegato)



consip